

DECRETO LEGISLATIVO 62/2017

NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL
PRIMO CICLO ED ESAMI DI STATO

Dott.ssa Anna Ruggiero

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE art. 1 D.Lgs 62/2017

- ▶ La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna disciplina di studio. Per le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» la valutazione trova espressione nel complessivo voto dell'area storico-geografica, ai sensi dell'art 1 della Legge 169/2008
- ▶ La valutazione viene espressa con voto in decimi
- ▶ Il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici
- ▶ Il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (descrittori, rubriche di valutazione..)
- ▶ Il collegio dei docenti definisce i criteri generali di non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del I Ciclo nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE art. 2 D.Lgs 62/2017

- ▶ La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa per tutto il primo ciclo mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza
- ▶ Per la Scuola Secondaria di I Grado allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità.
- ▶ Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio
- ▶ La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito
- ▶ La valutazione dell'ICR o delle attività alternative viene riportata su una nota separata ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PRIMARIA art. 3 D.Lgs 62/2017

- ▶ L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe scuola secondaria è disposta anche in presenza in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione
- ▶ L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se anche se in sede di scrutinio viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione
- ▶ Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio docenti i docenti possono non ammettere l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA I GRADO

- ▶ Nulla è innovato
- ▶ Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato
- ▶ Il collegio docenti delibera eventuali deroghe al limite minimo di frequenza

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO art. 6 D.Lgs 62/2017

- ▶ L'ammissione alla classe seconda e terza è disposta anche nel caso di parziale acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline
- ▶ L'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline
- ▶ In sede di scrutinio finale il consiglio di classe con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline
- ▶ La non ammissione viene deliberata a maggioranza
- ▶ Il voto espresso di non ammissione dell'insegnante di ICR o di attività alternativa se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO artt. 6/7 D.Lgs 62/2017

- ▶ Requisiti di ammissione:
- ▶ a) aver frequentato almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato
- ▶ b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'art. 4 commi 6 e 9 bis del D.P.R. 249/1998
- ▶ c) aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI
- ▶ Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline il consiglio di classe può deliberare con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio docenti, la non ammissione dell'alunno all'esame pur in presenza dei tre requisiti sopra citati
- ▶ Il voto espresso di non ammissione dell'insegnante di ICR o di attività alternativa se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale

- ▶ In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi sulla base del percorso triennale effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio di docenti ed inseriti nel PTOF
- ▶ Il consiglio di classe in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10